



COMUNE DI CAMOBELLO DI MAZARA

PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

=====o=====

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA (adottata con i poteri del Consiglio Comunale)

N. 22 del 22/07/2014

OGGETTO:	Approvazione del Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della C.S. di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'art.141/bis del T.U.L.S. e nomina dei membri della stessa.
-----------------	---

L'anno duemilaquattordici il giorno ventidue del mese di luglio alle ore 13,30 nella sede Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria, nominata con Decreti del Presidente della Repubblica rispettivamente del 30 luglio 2012 e del 13 settembre 2013. Presiede la D.ssa Esther Mammano.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:

				Presente	Assente
1	Dott.ssa ESTHER	MAMMANO	Presidente	x	
2	Dr. SALVATORE	MALLEMI	Commissario	x	
3	Dr. MASSIMO	SIGNORELLI	Commissario	x	

Partecipa il Segretario comunale D.ssa Sonia Acquado. Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Acquisiti, ai sensi dell'art. 1 lett. i) della L.R. n. 48/91 e dell'art. 49 del D.lgvo n. 267/00, i pareri:

- del responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- del responsabile del settore economico finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

Il Comandante della Polizia Municipale, in riferimento all'argomento in oggetto indicato, sottopone alla Commissione Straordinariaa con i poteri del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione nel testo che segue:

Oggetto: Approvazione del Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui all'art.141/bis del T.U.L.S. E nomina dei membri della stessa.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Visto l'art. 4, comma 1, lettera b), del D.P.R. 28 05.2001, n.311 che, apportando modifiche al Regolamento di esecuzione al Testo Unico della leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n.635/1940) ha sostituito gli articoli 141 e 142 del Regolamento stesso, istituendo contestualmente l'art.141/bis;

Visto l'art.141 del Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S. che nella nuova formulazione recita testualmente “ per l'applicazione dell'art.80 del T.U.L.P.S. che subordina il rilascio della licenza per pubblico intrattenimento alla verifica delle condizioni di solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico trattenimento è istituita Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo avente i seguenti compiti “..... omissis”;

Visto l'art. 141/bis del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. che recita testualmente: “salvo quanto previsto dall'art.142 la Commissione di vigilanza è comunale.... omissis”;

Fatto presente che il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) all'art.7 ha previsto che il Comune adotti regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, e per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni;

Dato atto che, la nomina della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, incaricata di fornire i pareri tecnici consultivi relativi all'idoneità dei luoghi, al fine del rilascio della licena per pubblici trattenimenti di cui all'art.68 del T.U.L.P.S.è di competenza del Sindaco, ai sensi del citato art.141/bis deel D.P.R. 311 del 2001;

Ravvisata l'opportunità di provvedere ad approvare anche le modalità di funzionamento della Commissione stessa, compreso il costo della relativa prestazione, che deve essere a carico di chi ne chiede l'intervento;

Vista la bozza del Regolamento proposto dal Corpo di Polizia Municipale;

Ritenuto di dovere procedere alla nomina della Commissione nel rispetto della normativa di cui sopra;

Attesa la propria competenza a nominare la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri di regolarità tecnica resi ai sensi dell'art.49ndel D.Lgs. n.267 del 2000;

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;


PROPONE

1. **di approvare** il Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui all'art.141/bis del T.U.L.P.S. allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. **dare atto** che come stabilito e regolamentato dall'art.141/bis del R.D. 06.05.1940, n. 635, e per come introdotto dal D.P.R. 28.05.2001, n.331, la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo resta in carico tre anni a decorrere dalla data del presente provvedimento;

Il Responsabile del Settore esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della L.R. n.30/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Campobello di Mazara, 22-07-2014

Il Comandante della Polizia Municipale
(Dott. Osvaldo Busi)



Comune di Campobello di Mazara

PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

III SETTORE – SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI


Proposta di delibera avente ad oggetto: **Approvazione del regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della C.S. di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 141/Bis del T.U.L.S. e nomina dei membri della stessa.**

Ai sensi dell'art.53 della Legge n.142/90, come recepito con l'art.1 -- comma 1° - lett.e) dalla l.r. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sulla proposta di deliberazione che precede, vengono espressi, per quanto di loro competenza, dai responsabili dei servizi interessati i prescritti pareri:

- a) Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere **FAVOREVOLE**

Campobello di Mazara li 22/07/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Pietro Rantaleo


Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Art.1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa e regolamentare del Comune, i compiti, la composizione ed il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.) di seguito indicata anche "Commissione", ai sensi degli artt.141 e ss. del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con il R.D. 6 maggio 1940, n.635, e sss.mm.ii.

Art.2 Definizioni

Fermo restando quanto stabilito al successivo art.7 e dalla vigente normativa, in particolare il D.M.19 agosto 1996, recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento ed il pubblico spettacolo", ai fini del presente regolamento si hanno le seguenti definizioni:

- a) **luogo pubblico**: si intende quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione;
- b) **luogo aperto al pubblico**: il luogo a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte a cura di chi dispone del luogo stesso, quale a titolo di esempio il pagamento di un biglietto di ingresso, un invito, una prenotazione, ecc.
- c) **luogo esposto al pubblico**: quello che ha una collocazione tale che dall'esterno è possibile avere visione di quanto in esso avviene (ad esempio un balcone, un cortile condominiale);
- d) **spettacoli**: forme di divertimento a cui il pubblico assiste in forma passiva;
- e) **trattenimenti**: quelle forme di divertimento cui il pubblico partecipa in modo attivo;
- f) **manifestazioni temporanee**: forme di spettacolo o trattenimento che si svolgono per un periodo di tempo limitato nell'arco dell'anno in luoghi non ordinariamente adibiti a dette attività.
- g) **allestimenti temporanei**: si intendono le strutture e gli impianti installati per un periodo limitato, ai fini dello svolgimento di spettacoli e trattenimenti.
- h) **edifici, luoghi, impianti sede di pubblico spettacolo ed intrattenimento**: edifici, luoghi, impianti dei quali il richiedente dimostri la disponibilità effettiva a qualsiasi titolo.
- i) **parchi di divertimento**: si intendono i complessi di attrazioni di spettacolo viaggiante insistenti su una medesima area e per i quali sia prevista un'organizzazione, comunque costituita, dei servizi comuni. Sono classificati come parchi di divertimento anche i complessi di impianti e attrezzature con ricostruzioni ambientali o simili qualora in essi siano presenti anche attrazioni dello spettacolo viaggiante;
- l) **per parchi di divertimento permanenti**: si intendono quelli il cui esercizio si svolge nella stessa area per un periodo non inferiore a centoventi giorni lavorativi per anno solare e, trascorso tale periodo, almeno l'80% delle attrazioni resta per l'intero anno solare sull'area nella quale è stato esercitato il parco.

Art.3 Composizione della Commissione

La Commissione è nominata dal Sindaco per una durata di tre anni. All'uopo, tre mesi prima della scadenza di detto termine, l'Amministrazione Comunale attiva le procedure per l'individuazione dei componenti e per le nuove nomine.

I componenti la Commissione possono essere riconfermati nella carica.

In ogni caso, venuta a scadenza la Commissione, la stessa continua ad operare fino al giorno della

nomina del nuovo consesso.

La Commissione è composta nel seguente modo:

- a) Sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) comandante del Corpo della Polizia Municipale o suo delegato;
- c) dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- d) dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- e) comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- f) un esperto in materie elettroniche.

Per ogni componente la Commissione possono essere previsti uno o più supplenti. Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.

Le deleghe di cui sopra sono date per iscritto ed acquisite a cura del segretario agli atti.

Alla Commissione così composta, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto oggetto di verifica, potranno essere aggregati, ove se ne ravvisi la necessità, uno o più esperti in acustica.

Quando sono impiegate attrezzature da intrattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto del settore, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 marzo 1995, n.425, alle disposizioni di attuazione.

In applicazione dell'art.3, comma 6, del decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, nei casi in cui oggetto del parere o della verifica di competenza della Commissione sia un impianto sportivo, all'organo collegiale è integrato un componente del C.O.N.I.

Per l'applicazione di quanto sopra visto:

- l'esperto in acustica viene nominato su indicazione dell'A.R.P.A., fra i dipendenti di quest'ultima.

Art.4

Spese di funzionamento

Le eventuali spese per l'esame delle pratiche, i sopralluoghi, le verifiche e gli accertamenti sono a carico dell'interessato. Al riguardo, la Giunta Comunale provvede con propria deliberazione a stabilire la somma dovuta a titolo di diritto di esame e sopralluogo.

Nessun pagamento a titolo di spese è dovuto per:

- i controlli sull'osservanza delle norme e delle prescrizioni imposte;
- le ispezioni a locali e impianti di proprietà comunale richieste direttamente dal Comune;
- le manifestazioni organizzate dal Comune;
- le manifestazioni organizzate da: associazioni di volontariato ONLUS, no-profit, sindacati e partiti politici.

La quantificazione del diritto di esame e di sopralluogo viene specificata preventivamente all'interessato (richiedente) unitamente alla comunicazione di avvio del procedimento.

La ricevuta del versamento, da effettuarsi esclusivamente presso la Tesoreria Comunale, costituisce condizione per l'esame dell'istanza e deve essere depositata presso la Segreteria della Commissione entro e non oltre il giorno precedente per la data fissata per la riunione.

Nel caso in cui la riunione della Commissione non possa avere luogo per assenza di uno dei componenti, l'interessato non è tenuto a versare il compenso per la successiva riunione.

Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso per la partecipazione alle riunioni della stessa.

Art.5 Ufficio competente

L'unità organizzativa incaricata del procedimento relativo all'attività della Commissione viene individuata dall'Amministrazione Comunale mediante apposita determinazione.

Le competenze del suddetto ufficio sono in particolare:

- a) l'istruttoria delle pratiche da sottoporre all'esame della Commissione, avendo cura in particolare di costituire per ogniuna di esse un apposito fascicolo, anche informatico e nel rispetto delle vigenti disposizioni, in cui inserire in ordine cronologico i documenti afferenti;
- b) la predisposizione della convocazione a cura del Presidente, della data con l'indicazione del luogo della riunione e del suo ordine del giorno;
- c) la trasmissione della convocazione, con allegato l'ordine del giorno, ad ogni componente;
- d) la redazione dei verbali della riunione e la loro conservazione;
- e) la trasmissione in copia dei verbali ad ognuno dei membri della Commissione nonché all'ufficio competente per il rilascio degli atti autorizzatori;
- f) la predisposizione degli atti di liquidazione dei compensi ai componenti aventi diritto;
- g) curare quant'altro necessario per il regolare funzionamento della Commissione.

Art.6 Competenze della Commissione

La Commissione esercita la propria attività riguardo ai seguenti locali ed impianti, ferma restando la competenza della Commissione provinciale per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori, nonché per gli altri locali o gli impianti con attrezzature superiori a 5.000 spettatori, nonché per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità.

La verifica da parte della Commissione si esplica su:

1. **teatri** (locali in cui si presentano al pubblico spettacoli lirici, drammatici, coreografici, di rivista e varietà, caratterizzati dalla scena, ivi compresi i locali destinati a riprese cinematografiche e/o televisive con presenza del pubblico);
2. **teatri tenda** (locali con apertura a tenda destinati a spettacoli vari);
3. **cinematografi** (locali, con o senza semplice pedana, destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche);
4. **cinema-teatri** (locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali o spettacoli in genere);
5. **locali di trattenimento** (locali destinati a trattenimenti e attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici e attrezzate per accogliere spettacoli o trattenimenti);
6. **sale da ballo, discoteche, disco-bar, night club** (locali destinati a trattenimenti danzanti);
7. **luoghi destinati all'attività dello spettacolo viaggiante e parchi di divertimento** (luoghi destinati ad attività spettacolari, trattenimenti o attrazioni, allestiti mediante attrezzature mobili ed attrazioni dello spettacolo viaggiante, all'aperto ovvero in parchi permanenti e per i quali sia prevista un'organizzazione comunque costituita dei servizi comunali). Per parchi di divertimento permanenti si intendono quelli il cui esercizio si svolge nella stessa area per un periodo non inferiore a centoventi giorni lavorativi per anno solare.
8. **circhi** (locali destinati alla presentazione al pubblico di manifestazioni di abilità, forza e coraggio, con o senza l'intervento di animali feroci o domestici);
9. **luoghi all'aperto** (escluso quelli soli esposti al pubblico), ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti, comprese le competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, le manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi genere e, con strutture apposite per lo

- stazionamento del pubblico;
10. **locali multiuso** (locali adibiti ordinariamente ad attività non rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento, utilizzati occasionalmente per intrattenimenti e pubblici spettacoli);
 11. **sale polivalenti** (locali adibiti sia ad attività di spettacolo o trattenimento sia anche per attività diverse);
 12. **impianti sportivi** in genere, dotati di attrezzature per lo stazionamento del pubblico;
 13. **auditori e sale convegni** (locali destinati a concerti, conferenze, congressi e simili):

Art.7

Locali ed impianti esclusi dalle verifiche della Commissione

Sono esclusi dal campo di attività della Commissione i seguenti locali ed impianti:

- i luoghi destinati temporaneamente a trattenimenti, allestiti mediante attrazioni dello spettacolo viaggiante nel numero non superiore a otto, delle quali almeno una di "piccola dimensione" (del tipo "pugnometro" e simili). In tali casi, il parere della Commissione è sostituito dalle certificazioni di collaudo, corretta costruzione, manutenzione ed installazione secondo le vigenti disposizioni in materia;
- luoghi all'aperto (piazze, strade, parchi e giardini, aree non recintate) prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento e/o contenimento del pubblico (quali recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, ecc) per assistere a spettacoli e manifestazioni varie occasionali (animazioni di piazza, eventi musicali, concerti, rappresentazioni di arte varia, ecc.). In tali luoghi è consentita la presenza di palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a mt.0,80 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, a condizione che siano installate in aree non accessibili al pubblico;
- i locali sede di associazioni o enti, purché negli stessi non si svolgano anche spettacoli e trattenimenti;
- circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati;
- pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui sono svolte attività di intrattenimento e/o allietamento che non comportano l'utilizzo di strutture, attrezzature o macchinari tali da richiedere l'emaneazione della licenza di cui all'art.80 del T.U.L.P.S.
- allestimenti temporanei (tendoni, tensostrutture, ecc.) per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nei quali viene svolta anche, in via marginale e complementare, attività di intrattenimento musicale;
- feste patronali, feste organizzate da comitati, circoli ricreativi e simili anche per la raccolta di fondi, nei quali non vengono effettuate attività di spettacolo e intrattenimento;
- mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- impianti sportivi, palestre, piscine, specchi d'acqua destinati alla pratica della pesca sportiva a pagamento, scuole di danza e simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico.

Art.8

Compiti della Commissione

La Commissione, ai sensi dell'art.80 del T.U.L.P.S., procede a verificare la solidità e la sicurezza degli edifici, dei luoghi, degli impianti sede di pubblico spettacolo ed intrattenimento, nonché la loro corrispondenza alla vigente normativa tecnica in materia.

La Commissione esercita le proprie funzioni relativamente alle seguenti richieste ed attività:

A. tipologia di richiesta:

1. esame preventivo del progetto per interventi, costruzioni, ecc. dei locali qualora si tratti di:
 - nuova realizzazione;
 - variazione strutturale;

- adeguamento alla normativa vigente;
 - adempimento di prescrizioni già date;
 - variazioni e/o integrazioni a progetti già esaminati
2. esame finale dei progetti di cui sopra;
 3. sopralluogo per la verifica dell'agibilità (in corso d'opera, in sede di prima apertura del locale ovvero in corso di attività).

In particolare la Commissione provvede a:

- a) esprimere i pareri sui progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo nonché degli impianti sportivi, ovvero in caso di sostanziali modificazioni strutturali ai medesimi;
- b) verificare le condizioni di stabilità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti, indicando le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare il rispetto delle condizioni di sicurezza previste in particolare dal Decreto Ministero dell'interno 18 maggio 2007, in materia di spettacolo viaggiante di cui alla L.18 marzo 1968, n.337;
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti. A tal fine, la Commissione provvede a indicare rispetto ad ogni procedimento la frequenza del controllo, il quale in ogni caso dovrà avvenire almeno ogni quattro anni.

Ai sensi dell'art.141, comma 2, del R.D.n.635 del 1940, per i locali e gli impianti con capienza pari o inferiore a 200 (duecento) persone gli accertamenti di cui ai punti b),c) e d), del primo comma del citato articolo possono essere sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'Albo degli ingegneri, degli architetti o dei periti industriali o geometri, debitamente vistata dal committente, nella quale si attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'interno nonché a quelle sanitarie.

La relazione va presentata unitamente all'istanza relativa almeno trenta giorni prima dell'attività temporanea. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla successiva presentazione della dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture nonché delle dichiarazioni di conformità degli impianti.

Rimane ferma in ogni caso la competenza della Commissione sia ad esprimere il parere sul progetto che il controllo delle prescrizioni eventualmnte imposte.

Art.9

Allestimenti che si ripetono periodicamente

Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 del regolamento al T.U.L.P.S., non occorre una nuova verifica per gli allestimenti in considerazione i temporanei che si ripetono periodicamente e proposti nella medesima configurazione, per i quali la Commissione comunale abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni dal rilascio.

La Commissione, tuttavia, in considerazione della natura dei luoghi o degli impianti, può motivatamente limitare la durata di cui sopra.

In occasione della richiesta di nuova autorizzazione, successiva alla prima, per effettuare spettacoli o trattenimenti, l'organizzatore deve presentare ai competenti uffici unitamente alla istanza di rito una relazione a firma di tecnico abilitato iscritto all'Albo con la quale si conferma l'impiego delle attrezzature e degli impianti secondo le modalità già prescritte dalla Commissione. Alla relazione dovranno essere allegate le dichiarazioni di corretto montaggio delle strutture e degli impianti.

Art.10

Istanza di intervento della Commissione

Per l'intervento della Commissione l'interessato deve presentare apposita istanza diretta al Comune, conforme alla normativa sull'imposta di bollo e corredata dalla documentazione del caso, da presentarsi almeno venti giorni prima della data per la quale il parere è stato richiesto. La documentazione può essere presentata in forma informatica conformante vigenti disposizioni in materia.

Qualora l'ufficio competente per l'istruttoria accerti carenza nella documentazione presentata provvede ad informarne tempestivamente e comunque entro dieci giorni l'interessato invitandolo alle integrazioni richieste. In tal caso, il termine per la conclusione del procedimento è interrotto ed inizierà a decorrere nuovamente dalla data di presentazione della documentazione mancante; in tal caso di inottemperanza all'invito, l'istanza viene archiviata.

Nell'istanza l'interessato deve inoltre indicare, qualora possibile, la data in cui il locale o il luogo destinato ad ospitare l'attività, lo spettacolo o l'intrattenimento oggetto di licenza sarà approntato. In ogni caso è compito del Presidente individuare la data idonea per lo svolgimento di eventuali sopralluoghi.

Ai fini del rispetto delle prescrizioni imposte dalla Commissione ed in ogni caso delle disposizioni tecniche cui essa è tenuta a fare riferimento, prima del rilascio della licenza/autorizzazione il richiedente deve inoltre rilasciare agli uffici competenti una apposita dichiarazione in merito all'assunzione di responsabilità.

Art.11 Convocazione

Al fine di agevolare i lavori della Commissione il Presidente individua ove possibile, sentiti i componenti, uno o più giorni della settimana da destinare preferibilmente alle riunioni del Consesso.

L'Ufficio competente provvede a diramare per iscritto la convocazione tramite apposito avviso contenente l'oggetto, la data, il luogo e l'ora dello svolgimento della seduta. La comunicazione può essere trasmessa per posta, telegramma, via fax, via telematica e, in casi di particolare urgenza e previo assenso del Presidente, anche tramite il telefono.

Qualora un componente effettivo non possa partecipare alla seduta né è disponibile altro delegato, né da tempestivo avviso all'Ufficio competente il quale sposta la riunione alla prima data utile.

Il Presidente ha facoltà di invitare alla riunione, senza diritto di voto, tecnici e/o altri dipendenti comunali in relazione alla specificità dell'oggetto.

L'Ufficio competente provvede altresì ad avvisare per tempo degli estremi della riunione il soggetto destinatario del provvedimento finale, con l'invito a partecipare ai lavori direttamente o tramite proprio rappresentante opportunamente delegato. L'interessato, il quale può anche presentare memorie e documenti attinenti alla pratica, viene altresì invitato a far intervenire alla riunione un proprio tecnico di sua fiducia.

Art.12 Riunioni

La Commissione viene riunita con un preavviso di almeno quindici giorni, salvi casi motivati ed eccezionali di urgenza per i quali il suddetto termine può anche essere abbreviato.

I componenti effettivi, in caso di impossibilità a partecipare, provvedono direttamente ad informare i membri supplenti conferendo ove non già fatto apposita delega.

Per la validità della riunione è necessaria la presenza di tutti i componenti. Le riunioni si tengono nel sito preventivamente individuato dall'Ufficio ed indicato nella convocazione.

Ogni componente ha l'obbligo di astenersi nei casi previsti dall'art.51 del c.p.c. nonché, ai sensi dell'ultimo comma del citato articolo, ha la facoltà di richiedere la propria astensione al Presidente.

La funzione di segretario viene svolta da un dipendente dell'Ufficio del responsabile del procedimento o, in caso di necessità, da altro dipendente comunale individuato di volta in volta.

Nella seduta della Commissione vengono esaminate le istanze secondo quanto indicato nell'ordine del giorno; eventuali ulteriori istanze possono essere esaminate, ove possibile e sussistendo motivate ragioni, su decisione del Presidente.

Qualora non tutti i membri siano presenti entro trenta minuti dall'ora stabilita per la convocazione, il Presidente dichiara la seduta deserta fissando la data della nuova riunione.

Art.13

Surrogazione di copie agli originali mancanti – atti redatti in lingua straniera

Salvo che la legge disponga diversamente, quando l'originale di un documento che la Commissione necessita esaminare è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e quando in ogni caso non è possibile recuperarlo, la copia ha valore di originale e viene inserita nel fascicolo d'ufficio.

Se non è possibile recuperare la copia ovvero essa non esiste, il Presidente può disporre l'acquisizione della minuta.

Qualora gli interessati presentino a titolo di documentazione richiesta anche atti redatti in lingua straniera, gli stessi devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana effettuata da traduttori muniti di preesistente abilitazione.

Art.14

Parere della Commissione e verbale

La Commissione terminerà l'esame di ogni singolo punto all'ordine del giorno mediante la formulazione di un parere reso in modo conforme da tutti i membri e preso in custodia dal segretario. In caso non possa essere raggiunta l'unanimità del parere, la decisione finale spetta al Presidente.

In parere può essere positivo, ma subordinato all'adempimento di determinate prescrizioni. In ogni caso deve essere sempre motivato. Ciascun membro ha diritto di far constare a verbale le motivazioni del proprio voto.

Il verbale contiene:

- 1) i nominativi delle persone intervenute alla riunione, compresa l'eventuale presenza del richiedente il provvedimento finale e delle altre persone ammesse alla riunione;
- 2) l'oggetto;
- 3) eventuali rilievi e osservazioni formulate;
- 4) le decisioni procedurali ed istruttorie assunte dal Presidente;
- 5) eventuali dichiarazioni di voto;
- 6) tutte le condizioni/prescrizioni eventualmente imposte dalla Commissione.

Il verbale deve essere sottoscritto da tutti i componenti e dal segretario e trasmesso da questi all'Ufficio competente per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi degli artt.68, 69 e 80 del T.U.L.P.S. Copia del verbale è consegnata ai componenti della Commissione.

Il segretario, preso in consegna il verbale, lo timbra e lo sigla in ogni sua facciata, provvedendo indi ad attribuirgli una numerazione progressiva. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il registro, che può anche essere in formato informatico ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di codice dell'Amministrazione digitale, viene annotato con il numero di pagine complessive e sottoposto al Presidente per la sua vidimazione.

Art.15

Controlli

La Commissione procede a controllare, con la frequenza ritenuta opportuna ed anche d'ufficio, che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Il Presidente, sentita la Commissione, individua i componenti delegati ad effettuare i controlli di cui all'art.141, comma 1, lettera e), del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. con le modalità indicate dal comma 9, dell' art.141-bis. Rimane fermo che, per esigenze organizzative, i controlli stessi possono essere demandati agli organi tecnici del Comune.

Per la verifica degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al precedente art.14, comma 2, il Presidente individua i componenti delegati designando anche alla bisogna, ove ritenuto opportuno, gli uffici tecnici comunali.

L'esito dei controlli, da effettuarsi ove possibile alla presenza della parte interessata, deve essere riportato apposito verbale il quale verrà trasmesso senza ritardo al Presidente della Commissione, all'ufficio competente, anche agli organi di vigilanza.

Art.16 Revoca

Per motivi inderogabili di ordine pubblico o di sicurezza pubblica o di igiene, il sindaco può, con ordinanza motivata, sospendere ogni manifestazione e richiedere lo sgombero dell'area ovvero dei locali autorizzati.

Art.17 Sanzioni amministrative e accessorie

Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono assoggettate alla sanzione amministrativa stabilita da leggi e regolamenti vigenti in materia.

L'inadempienza alla norme indicate nel presente regolamento, comporta, altresì la revoca della concessione di utilizzo del suolo pubblico eventualmente concessa.

Art.18 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alla vigente normativa. Dalla data di entrata in vigore del presente atto sono abrogate tutte le norme regolamentari e le disposizioni comunali che comunque risultino in contrasto con quanto da esso disposto.

La Commissione Straordinaria

(con i poteri del Consiglio Comunale)

Nominata con D.P.R.30 luglio 2012;

Vista l'allegata proposta di deliberazione;

Ritenuto doverla approvare;

Con i voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;

Visto il parere del Collegio dei Revisori del 14/07/2014;

Per i motivi in narrativa;

DELIBERA

- **di approvare la proposta di deliberazione di cui in oggetto che qui si intende riportata integralmente;**

Firmati all'originale

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

F.to SALVATORE Dott.MALLEMI

F.to ESTHER Dott.MAMMANO

F.to MASSIMO Dott.SIGNORELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ACQUADO Dott.ssa SONIA

COPIA IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Campobello di Mazara, li 22/07/2014

Il Segretario Comunale
Dottoressa Sonia Acquado

Affissa all'albo pretorio on line del sito internet istituzionale, n. _____ reg., il _____
vi resterà per giorni 15.

IL MESSO COMUNALE

Publicata all'albo pretorio on line del sito internet istituzionale conclusa il _____ senza
seguito di opposizioni o reclami

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio, **ATTESTA** che la presente deliberazione:

- è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _____
ai sensi dell'art.11 L.R. 44/91, come modificato dall'art.127,
comma 21, della L.R. N. 17/04

ATTESTA, altresì, che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il _____
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.12, comma 1, della LR N. 48/91);

- perché dichiarata **immediatamente esecutiva** (art.12, comma 2,della L.R.n.48/91)

Campobello di Mazara, li 22/07/2014

Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Sonia Acquado